

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 31/10/2012

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2012.

L'anno duemiladodici, addì trentuno, del mese di Ottobre, alle ore 18,30, nel Comune di Castronovo di Sicilia e nella Casa Comunale, in seguito a convocazione del Presidente ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26/08/1992, N° 7 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica nelle persone dei Sigg.:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	
1	ALFONZO Alessandro		x	Ai sensi del 3° comma dell'art. 20 L.R. N° 7/92, modificato dall'art. 44 L.R. 26/93, si dà atto che partecipano alla seduta il Sindaco e l'Ass. Onorato.
2	DI FRANZA Gianluigi	x		
3	CRUCCHI Giacomino	x		
4	MICELI Soletta Maria	x		
5	GUARINO Francesco	x		
6	CICCIA Filippo	x		
7	MASTRANGELO Vitalino			
8	TIRRITO Giuseppe		x	
9	PACE Marianna	x		
10	PIAZZA Giorgio	x		
11	TRAINA Anna Maria	x		
12	BUSCARINO Carmelina	x		
13	SCAGLIONE Francesco	x		
14	PELLITTERI Onofrio		x	
15	MADONIA Antonino Stefano	x		
TOTALE		12	3	

Assume la Presidenza la Vice Presidente Sig.ra Miceli Soletta Maria, che assistita dal Segretario Generale del Comune Sig. Schembri Dr. Gerlando, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
f.to: Maria Miceli Soletta

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: Gianluigi Di Franza

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-11-2012,
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. _____ Reg. Pub.);

- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 18-11-2012

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, li 08-11-2012



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

L'Assessore Onorato ribadendo quanto già precedentemente detto, afferma che, rispetto alla tendenza generale, l'Amministrazione ha voluto mantenere le aliquote minime.

Il Consigliere Madonna replica evidenziando che il Comune si è attenuto alle indicazioni ministeriali confermando l'aliquota ordinaria dello 0,76% e l'aliquota dello 0,4% per la prima casa ma queste non si possono considerare aliquote minime, tant'è che molti Comuni le hanno diminuite.

Ritiene che anche il Comune di Castronovo, facendo tesoro delle entrate straordinarie dell'autovelox, avrebbe potuto diminuire le predette aliquote per agevolare le famiglie numerose o economicamente svantaggiate, portando per esempio l'aliquota per la prima casa allo 0,2%.

L'Assessore Onorato evidenzia che la legge prevede delle agevolazioni per le famiglie numerose e ritiene che le proposte avanzate siano solo populismo.

D'altra parte da uno studio fatto si è rilevato che l'IMU non sarà particolarmente pesante per i cittadini di Castronovo se si tiene conto delle detrazioni e delle categorie catastali delle prime case.

In ogni caso l'eventuale riduzione dello 0,4% allo 0,2% sarebbe un beneficio per i cittadini ma un danno per il Comune che deve corrispondere allo stato l'imposta sempre in ragione dello 0,4%.

Il consigliere Madonna tenuto conto che le proposte della minoranza vengono sempre minimizzate e strumentalizzate e ricordando che tanti Comuni oltre ad abbattere l'aliquota, hanno elevato la detrazione per la prima casa, comunica l'astensione del suo gruppo, respingendo al mittente l'accusa di populismo rivoltale.

Il consigliere Di Franza ritiene che il Consiglio Comunale stia facendo il suo dovere imposto dalla legge anche se a malincuore trattandosi di imposte che gravano sui cittadini, stanchi di subire continue imposizioni fiscali.

Comunica pertanto che approverà le aliquote proposte.

Ultimata la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- ▮ del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ▮ del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti favorevoli N. 7 e astenuti N. 5 (gruppo di minoranza).

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale relativa alle aliquote IMU anno 2012.

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2012.

IL PROPONENTE

UFF. TRIBUTI



L'ISTRUTTORE

[Handwritten Signature]



Allegato alla delibera del Consiglio Comunale N° 33 del 31-10-2012

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____

li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE

li 26-10-2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE

li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N.23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n.251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs, 15.12.1997 n.446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art.59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Atteso che occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, **l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento** e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo **0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L.30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Dato atto che, l'Ufficio Tributi di questo Comune, su indicazione dell'Amministrazione Comunale e con l'ausilio della banca dati ICI a disposizione dello stesso, ha provveduto ad operare una simulazione del gettito IMU per l'anno 2012 e che pertanto, occorre determinarsi come segue, in merito alle aliquote:

- **Aliquota ordinaria nella misura dello - 0,76%;**

- **Aliquota abitazione principale unitamente alle relative pertinenze - 0,4%**

Detta aliquota si applica anche a:

1. ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato

ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

2. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate

- Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 , comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 , commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1,

Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze;

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n.201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che stabilisce il differimento al 30.06.2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012:

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di confermare le premesse e le disposizioni sopra richiamate;
- 2) Di approvare le seguenti aliquote IMU in vigore per l'anno 2012:
 - a) **Aliquota abitazione principale e relative pertinenze – 0,4%**
 - b) **Aliquota ordinaria – 0,76%**
 - c) **Esenzione terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali (esclusi i fabbricati appartenenti alle categorie A);**
- 3) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- 4) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;
- 5) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;